

SICUREZZA SUL LAVORO IN VITICOLTURA

Giorgio Reita

In termini di **prevenzione** e protezione delle possibili cause di rischio nel lavoro in agricoltura ed allevamento, il tema della sicurezza è di centrale attenzione negli ultimi anni per i media, i sindacati e l'opinione pubblica. La sensibilità è incrementata proporzionalmente con l'aumento della necessità, da parte delle aziende italiane, di adeguarsi ai nuovi canoni europei, innescando un'evoluzione che ha contribuito alla modificazione dei processi lavorativi e dei comportamenti umani: ne sono esempi il sistema di autocontrollo nel settore alimentare secondo il sistema HACCP e l'assistenza allo sviluppo del sistema qualità UNI EN ISO 9000, 14000.

Il settore dell'agricoltura non è esente da rischi per la salute dei lavoratori, caratterizzato da pericoli molto elevati, con un indice di frequenza di infortuni (a volte con postumi permanenti o decessi) maggiore rispetto alla media nazionale, secondo solo ai settori dei trasporti e costruzioni. I problemi legati alla sicurezza nel mondo agricolo sono quantomai attuali poiché, accanto ai tradizionali rischi professionali, si aggiungono quelli che derivano da una più accentuata specializzazione, dall'impiego di macchinari complessi, dalla natura del territorio e dall'utilizzo di prodotti talvolta anche tossici. La prevenzione sull'ambiente di lavoro (miglioramento delle condizioni lavorative e delle attrezzature) e sull'uomo (formazione dei lavoratori) rappresenta il principale strumento per ridurre al minimo il verificarsi di infortuni e patologie. Spesso la **normativa** sulla sicurezza, considerata come

un onere e non come un investimento, si scontra con la mancanza di una visione corretta e globale del problema, e atteggiamenti restii alla sua applicazione, il cui scopo è invece la pura prevenzione. È dunque necessario innanzitutto conoscere attentamente la questione e mettere in atto un deciso cambiamento di mentalità nel mondo lavorativo, compreso quello agricolo, che faccia della cultura della sicurezza l'obiettivo primario di una società più moderna e civile.

Il D.Lgs. 8 aprile 2008 n. 81

Ha introdotto il **Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro** che riunisce, modifica ed armonizza la precedente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, abrogando tutte le precedenti leggi emanate dal 1955 in poi. Rispetto al D.Lgs. 626 il T.U. prevede:

- ⇒ inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro inadempienti;
- ⇒ tutela estesa a collaboratori di ogni tipo (precari, parasubordinati, lavoratori a tempo determinato, a domicilio, stranieri);
- ⇒ obbligo del datore di lavoro di designare il **Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione** (R.S.P.P.) e nominare il medico competente;
- ⇒ concetto di salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale (concezione positiva) e non solo un'assenza dovuta a malattia o infermità (vedi l'allargamento della valutazione dei rischi a quelli legati allo stress da lavoro);
- ⇒ maggiore formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, in particolare per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Sicurezza nel settore agricolo

L'applicazione del D.Lgs. 81/2008 al settore agricolo impone innanzitutto la definizione di luoghi di lavoro e il computo del numero dei lavoratori. L'art. 62 definisce i cantieri di lavoro



(A) - Fonti del rischio - Trattore agricola

- Ribaltamento ed impennamento
- Sedile
- Mezzi di accesso
- Presa di forza
- Ventilatore e cinghie di trasmissione
- Contatto e ustioni con le superfici calde
- Perdita di stabilità
- Presa e trascinamento
- Incendio
- Rumori, vibrazioni

come "i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". I campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola sono stati esclusi dalla definizione, ma non per questo esenti dalla normativa, tanto più che proprio gli **infortuni** più gravi si verificano proprio in questi luoghi. Il datore di lavoro, nelle aziende agricole fino a 10 addetti, può assumere in proprio le funzioni di RSPP. Nel caso in cui non sia possibile l'assunzione di tale funzione, il datore di lavoro dovrà provvedere ad incaricare un lavoratore interno o rivolgersi ad un RSPP esterno. La funzione di RSPP interno o esterno all'azienda prevede la qualificazione delle figure preposte attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.



(C) - Fonti del rischio - Cimatrice

- Organi di taglio
- Organi di trasmissione
- Stabilità a riposo
- Protezione dell'operatore
- Stabilità degli organi di taglio

(B) - Fonti del rischio - Albero cardanico

Albero e giunti vengono protetti da un elemento tubolare telescopico ai cui estremi sono collegati due elementi a forma di imbuto per coprire parzialmente i giunti. Poiché la protezione che riveste elementi in rotazione è sollecitata a ruotare anch'essa, per evitare che ruoti deve prevedere catene di ritegno. L'apposizione di tali protezioni compete al costruttore. Al rivenditore e all'utilizzatore compete il mantenimento e l'efficienza.

Valutazione del rischio

La percezione del rischio è l'elemento fondamentale per l'adozione di comportamenti atti a prevenire possibili infortuni. Un primo approccio consiste nell'individuare le problematiche connesse sia alla propria attività (attrezzature, rischi principali connessi alle attività svolte) sia agli ambienti di lavoro presenti nel sito di indagine. Quando si considera il rischio connesso alle attrezzature (macchine, apparecchi, utensili, impianti, ecc.) si deve valutare: utilizzo, messa in servizio e fuori servizio, trasporto, riparazione, **manutenzione** e smontaggio. È necessario tale livello di dettaglio poiché la maggior parte degli incidenti nel settore agricolo è causato dall'utilizzo inappropriato delle stesse o al cattivo stato di manutenzione (A-F).

Gli attrezzi nuovi devono inoltre possedere il marchio CE ed essere sempre corredati dal libretto d'uso e manutenzione con indicazioni sui **dispositivi di protezione individuale** (DPI), presenza delle protezioni inserite dal costruttore, nonché la procedura per il corretto utilizzo e manutenzione, in modo da scongiurare situazioni di rischio per gli operatori o coloro che transitano nell'area di lavoro. Ovviamente a tal riguardo l'operatore va opportunamente formato.

Prevenzione

Le persone impegnate in un'azienda possono avere differenti livelli di esperienza e competenza. Scegliere per ciascun lavoro gli operatori più preparati e programmare un'azione di recupero del personale meno for-

mato è già di per sé una misura atta a ridurre i rischi. La mancanza di preparazione può provocare infortuni di diversa entità, ma anche la buona esperienza e l'abitudine possono portare a sottovalutare il rischio. Infatti una delle componenti statisticamente più rilevanti, in tutte le analisi delle cause di incidenti, è l'errore umano. Pertanto il D.Lgs. 81/2008 agli art. 36 e 37 obbliga il datore di lavoro, in tutte le fasi lavorative e per tutte le mansioni, a informare e formare i lavoratori e punisce l'inottemperanza a tale obbligo con sanzioni civili e penali. L'obiettivo è far sì che il lavoratore raggiunga una consapevolezza dei rischi legati alla propria occupazione e all'intera attività dell'impresa, in modo da migliorare le condizioni generali di sicurezza dell'ambiente lavorativo. Il recente accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ha modificato contenuti e modalità di fruizione della formazione dei lavoratori a riguardo della sicurezza, che deve avere una durata di 32 ore per il settore agricoltura (rischio medio) ed essere composta da un modulo di carattere "generale" (effettuabile anche in e-Learning) e da un modulo di carattere "specifico". Per quanto riguarda la formazione dei da-

tore di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, la nuova disciplina introduce gli obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (10 ore di lezione). Il datore di lavoro deve identificare il livello di rischio di incendio (art. 46) nell'azienda agricola in ogni sua parte, classificandolo come basso, medio o elevato. La durata mi-



- (E) - Fonti del rischio - Trinciatrice
- Organi lavoratori
 - Presa di forza
 - Stabilità
 - Protezione di materiali ad emissione di polveri
 - Organi di trasmissione del moto



- (D) - Fonti del rischio - Atomizzatore
- Presa di potenza
 - Gruppo ventilatore
 - Serbatoio di irrorazione
 - Serbatoio acqua pulita
 - Dispositivi di comando
 - Indicatore di pressione
 - Valvola di sicurezza
 - Tubi del liquido di irrorazione
 - Stabilità
 - Sostanze nocive

nima del corso per addetti in aziende classificate a basso rischio è di 4 ore. Per quanto riguarda invece le attività di primo soccorso (D.M. 388/03), gli addetti devono frequentare un corso di durata variabile da 16 (gruppo A) a 12 ore (gruppi B e C) stabilita di concerto con il medico competente, a seconda del livello di rischio dell'attività (G).

(G) - Tipi di aziende

- Gruppo A:** aziende con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato;
- Gruppo B:** aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
- Gruppo C:** aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Requisiti dei soggetti formatori

Rispetto a quelli fissati dall'accordo sulla formazione dei lavoratori in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008, in questo nuovo accordo è infatti stabilito che solo alcuni soggetti formatori possono erogare la formazione: oltre a quelli istituzionali (il Ministero del Lavoro, l'Inail, le Regioni e le Province, il Corpo Nazionale dei VV.FF.) sono previsti anche gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali del settore di riferimento. I formatori devono possedere un'esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per il corso di formazione per addetto al primo soccorso, affinché abbia validità giuridica, deve essere tenuto da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Giorgio Reita
Consulente
reitag@libero.it



- (F) - Fonti del rischio - Spandiconcime
- Organo agitatore rotante posto all'interno della tramoggia
 - Organo spanditore
 - Presa di forza
 - Stabilità
 - Investimento/Schiacciamento
 - Proiezione di materiale
 - Rumorosità, polveri